RIORDINAMENTO DI INDENNITA' ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER LE FORZE ARMATE

Art. 9

Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede

Agli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica, quando in comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, spetta, per il periodo di percezione della indennita' di cui al precedente articolo 3, un'indennita' supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possano alloggiare a bordo della propria unita', limitatamente alle giornate in cui debbano prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta una indennita' supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennita' e' dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perche' destinati ad imbarcare su navi in costruzione o in allestimento, quando non possano alloggiare a bordo della nave appoggio, ed agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possano raggiungere il bordo perche' la nave e' in crociera, sempre che non spetti l'indennita' di missione. Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore a otto ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede nella misura mensile del 50 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennita' e' corrisposta, altresi', nei giorni di sosta, quando la nave si trovi fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata. L'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta, con le stesse limitazioni e modalita', nella misura mensile di L. 18.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dello Esercito e dell'Aeronautica e di L. 12.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette Forze armate.

Versione in vigore dal 11 maggio 1976, non più in vigore dal 12 aprile 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate
Estremi	Legge 5 maggio 1976, n. 187
Titolo	I — Indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione e di volo e per altre particolari condizioni di impiego
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-di-indennita-ed-altri-provvedimenti-per-le-forze-armate/art-9-indennita-supplementare-di-comando-navale-di-mancato-alloggio-e-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it